

Il primo requisito di un qualunque Testo normativo dovrebbe essere la **puntuale definizione dell' "Area"** (geografica, anagrafica, categoriale) di cui si occupa.

A - Nella Ordinanza 38/2014, tale requisito, già in partenza e cioè nella "**determinazione dell'area del centro storico ai fini ed agli effetti della presente Ordinanza**", è gravemente inficiato per la sua incompletezza, approssimazione, e contraddittorietà.

Questa è la determinazione dell'Area del Centro storico, oggetto del Piano Particolareggiato del Centro storico, a firma di Culotta e Leone, approvato nel 1982

- Il territorio del Piano Particolareggiato

Le aree interessate dal progetto del Piano Particolareggiato sono state delimitate dal Consiglio Comunale con delibera n.354 del 23/12/'74. Il perimetro comprende un tratto della Piazza C. Colombo, la Via Discesa Paramuro, Piazza Garibaldi, Via Umberto 1°, la Via Gibilmanna, la Statale 113 sino all'innesto con Via del Faro, la Via del Faro sino all'ex Chiesa di S. Antonio, e la linea di costa da S. Antonio a Piazza C. Colombo.

cioè:



Tav. 1

Questa è la “Determinazione area del centro storico” posta alla fine della Ordinanza 38/2014

“Ai fini e agli effetti della presente Ordinanza, per Centro storico va intesa la parte dell’abitato compresa tra Piazza Diaz, Garibaldi, Via Umberto I°, Vicolo Anonimo, Vicolo S. Maria, Via Pitrè, Via S. Vito, Via S. Calogero, Via S. Vito, Via Borgo, Vicolo Macello, Via Fiore, Vicolo Privilegio, Via Decano Cimino, Vicolo Culotta, Corso Ruggiero, via C.O. Bordonaro, Via Vittorio Emanuele, Via Candeloro, Via Giudecca ricomprendendo tutte le vie laterali adiacenti e di diramazione con esclusione della via Cavour e Discesa Paramuro”.

Cioè:



Tav. 2

nota: nella determinazione dell’ Area del C.S., ai fini della Ordinanza sul Traffico in oggetto, all’Area indicata dal P.P. viene aggiunta quella tra via B. Powell, piazza Diaz e G. Matteotti (come da sempre proposto, nelle discussioni svoltesi negli anni precedenti, dal C.C.C.S.).

nota: L’area del quartiere Borgo St. Maria, per quanto minuziosamente descritta, non è però, in questa 38/2014, fatta oggetto di alcuna particolare disposizione.

L'Area effettivamente oggetto di normativa è la seguente:




Tav. 3

Questa imprecisione di fondo giunge a completamento di altre imprecisioni presenti già all'Art. 2 (vedi la successiva lettera "B")

B - Anche le definizioni delle Aree delle ZTL 1 e 2 infatti sono inficiate da incompletezza e contraddittorietà.

nota: in particolare si rileva come, dopo le rispettive diciture: "ZTL ...definita dal perimetro costituito dalle seguenti Vie e Piazze:" non segue nè un comprensibile elenco delle Vie e Piazze che tale **Perimetro** costituirebbero, nè un elenco completo delle Vie e Piazze che tali **Aree** costituirebbero.

Ne consegue che alcune vie o loro tratti non risulterebbero appartenere a nessuna delle ZTL 1 e 2 (i tratti in rosso nella seguente Tavola 4).



Tav. 4


- i tratti rossi indicano tratti e vie dimenticate
- il tratto blu l'area della ZTL 1
- il puntinato giallo sulla linea blu indica la presumibile area del cosiddetto "abitato sotto la Rocca attorno a via Francavilla".
- il tratto verde l'area della ZTL 2

C - Incompletezza e approssimazione caratterizzano anche gli elenchi delle Vie (interne alle due ZTL 1 e 2) ai cui residenti verrebbe rilasciato il relativo Pass Rosso ZTL 1 e 2.

nota: all'Art. 5, comma 5.1., (ZTL 1) viene addirittura usata la dicitura "e l'abitato sotto la Rocca attorno a via Francavilla", senza che da nessuna parte risultino specificate le Vie che in tale "definizione" rientrerebbero.

nota: al successivo comma 5.2. (ZTL 2) vengono specificate soltanto alcune vie (di quelle già citate, all'Art. 2, come costituenti la ZTL 2) ai cui **unici** residenti verrebbe rilasciato il Pass Rosso ZTL 2. E, ai residenti nelle altre Vie?

Da quanto sopra ne deriva che:



Tav. 5

- i residenti delle vie indicate col tratto viola non avrebbero diritto ad alcun tipo di Pass (circa il 16% dei residenti del C.S. dell'area interna alle mura megalitiche).
- i residenti delle vie, interne alla cinta muraria del C.S., indicate col tratto blu, avrebbero diritto al solo Pass blu in quanto **“residenti nel centro storico, le quali Vie non ricadano nella ZTL”** (Art. 5, comma 5.4.)

1- Si chiede pertanto che siano completati puntualmente gli elenchi delle vie e piazze costituenti le due ZTL, di cui all'Art 2, o che ne sia esattamente definito il perimetro.


2 - che, all'Art. 5, sia per il Pass Rosso ZTL 1, che ZTL 2, laddove dicono: “rilasciato unicamente ai residenti nelle vie” sia aggiunto semplicemente: “di cui all'Art. 2”.

Individuate con esattezza le Aree oggetto di un Testo normativo, dovrebbero con chiarezza poi essere **distinte le tipologie di norme** che di volta in volta ciascuna di loro riguardano.

Transito e/o Sosta?

A - Tale chiara distinzione non la troviamo, ad esempio, ai suddetti importantissimi comma 5.1. e 5.2. dell'Art. 5, dove le prescrizioni relative al "transito" non sono distinte da quelle relative alla "sosta".

Queste le vie (Tav. 6) in cui, secondo i suddetti comma, verrebbe consentito ai Pass Ross ZTI 1 e 2, di **transitare** e parcheggiare (nelle aree autorizzate da apposita segnaletica)



Tav. 6

- Le vie segnate col tratto Blu fanno parte della ZTL 1, quelle segnate col tratto Rosso fanno parte della ZTL 2 -

Da quanto sopra ne deriva che:

- i residenti delle su-indicate vie della ZTL 1 non potrebbero transitare nel secondo tratto di via V. Emanuele, in tutto corso Ruggero e in via Candeloro;
- lo stesso per i residenti delle su-indicate vie dalla ZTL 2;
- i residenti delle due ZTL potrebbero “transitare” così solo nella propria ZTL di appartenenza o, in alcuni casi, soltanto avanti e indietro nelle proprie strade di residenza:

un evidente Assurdo!

nota: la spiegazione, a questo punto, potrebbe essere che il Redattore abbia erroneamente aggiunto dei riferimenti al “transito” che non andavano invece fatti; riferimenti peraltro ribaditi alla fine dei due comma.

Ad esempio alla fine del comma 5.1. viene ribadito che “i titolari dei suddetti pass ..., potranno, inoltre, transitare ... purchè muniti di apposito Pass ... ZTL 1”. Questo dovrebbe significare che non potrebbero transitare nella ZTL 2 e che quelli della ZTL 2 non lo potrebbero nella ZTL 1

Stanti al riguardo le rassicurazioni del Sindaco, circa il fatto che all’interno delle due ZTL gli autorizzati potranno, nelle fasce orarie consentite, circolare liberamente da una via ad un’altra, ed entrare ed uscire dalle Porte della città che preferissero:

3 - Si chiede pertanto che, all’Art. 5, il testo del comma 5.1. venga sostituito con il seguente:

“Rilasciato unicamente ai residenti nella ZTL 1, valevole, negli orari consentiti, per il transito nelle ZTL 1 e 2, e, nel rispetto della segnaletica vigente, per la sosta nelle sole vie della ZTL 1”;

4 - Si chiede pertanto che il testo del comma 5.2. venga sostituito con il seguente:

“Rilasciato unicamente ai residenti nella ZTL 2, valevole, negli orari consentiti, per il transito nelle ZTL 1 e 2, e, nel rispetto della segnaletica vigente, per la sosta nelle sole vie della ZTL 2”;

e, già che ci siamo (per ragioni di maggiore chiarezza dell’Art. 5):

5 - Si chiede pertanto che il testo del comma 5.3. venga sostituito con il seguente:

*“Rilasciato unicamente ai residenti nelle seguenti vie: G. Matteotti, **via Umberto I°** (carreggiata bassa) **da piazza Garibaldi a V.le Mazzini**, Via Carrettieri, **V.lo Carrettieri**, **Via R. Spagnolo**, Via M. Castelli, Via Sandeschi, nonchè ai possessori di immobili, non locati a terzi, ai possessori di garage in possesso di regolare passo carrabile, ai titolari, **o loro rappresentanti legali**, di attività commerciali, artigianali e ricettive, ubicati nelle ZTL 1 e 2, e valevole in dette ZTL. sia per il transito negli orari consentiti, che per la sola sosta momentanea per operazioni di carico e scarico”.*

B - Tale chiara distinzione, tra “Transito” e “Sosta”, non la troviamo, ad esempio, neanche all’Art. 3, sia relativamente al periodo Invernale, sia relativamente a quello Estivo. Incomprensibilmente infatti nelle relative prescrizioni si sovrappongono, non coincidenti tra loro, fasce orarie di divieto **assoluto** di Transito e Sosta ad altre di “accesso consentito”.

La presenza, nel primo dei due elenchi di Vie (in cui viene fatta valere la prescrizione di **divieto assoluto di Transito e Sosta**), della via Porpora e del tratto di via Giudecca (compreso tra via Candeloro e la cabina elettrica) aveva peraltro indotto a ritenere che in essi il parcheggio, prima non condizionato da orari, ora invece lo fosse (come per le altre dell'elenco) da questi (09.30-13.00, 17.00-01.00).

Stanti al riguardo le rassicurazioni del Sindaco:

6 - Si chiede pertanto che dai periodi immediatamente successivi ai due titoli: “Dal 1° aprile al 31 ottobre” e “Dal 1° novembre al 31 marzo”, siano rimosse le parole: “divieto di transito veicolare e”, e che dal primo dei due elenchi sottostanti venga rimossa “Via Porpora” e “via Giudecca (tratto compreso tra la via Candeloro e la cabina elettrica)”, nonchè via Pierre in quanto il divieto di sosta lì vi è H/24

- 3 -

Note relative a norme diseguali, nascoste e “sadiche”

A - Diseguali

1 - All'Art. 2 troviamo: “sono istituite le seguenti ZTL”, ma le zone a traffico limitato indicate ai comma 2.4. e 2.5. non vengono istituite come tali.

Particolarmente evidente risulta la differente considerazione tra la ZTL

“Bagni” (Lungomare Giardina) e la non meglio definita zona di via Bordonaro oggetto della Ordinanza Lapunzina 44/2013.

Eppure entrambe sono stagionali, con le stesse caratteristiche funzionali e con le stesse prescrizioni orarie.

2 - Nella ZTL “Bagni”, a chi vive ed opera “in loco” viene consentito il Transito durante gli orari di chiusura, ma lo stesso trattamento non si ha nei riguardi di chi vive ed opera nella suddetta zona Bordonaro

3 - all'Art. 5, comma 5.11, 6 capoverso, il Pass blu “è rilasciato in ragione di un pass per ogni singolo veicolo”.

Allo stesso comma, al 5° capoverso, il Pass Rosso viene rilasciato in ragione di uno per nucleo familiare (con tre targhe). Oppure con una targa. In questo caso le altre tre eventuali auto potranno avere un pass Rosso-barrato, nel primo caso nessun pass.

Prima domanda: Non è più giusta e semplice la proposta del Comitato e cioè che: ad ogni auto del nucleo familiare residente fosse concesso un Pass rosso-barrato (con le stesse fasce orarie di ingresso del Pass Rosso ma senza diritto di parcheggio nel C.S.) uguale a quello delle altre categorie aventi diritto, e che il pass Rosso (con diritto di parcheggio nel C.S.), concesso al nucleo familiare, potesse alternativamente essere usato da tutte loro, secondo il mutare delle necessità della famiglia?

Seconda domanda: e poi perchè c'è un "fino a tre" per le targhe del C.S. e per quelle delle aree esterne invece "il pass cornice blu fondo bianco è rilasciato agli aventi diritto, in ragione di un pass per ogni singolo veicolo"?

7 - Si chiede pertanto che: ad ogni singola auto, di proprietà del nucleo familiare residente nelle due ZTL del Centro storico, venga rilasciato un Pass Rosso-barrato, e che il Pass Rosso che viene concesso al Nucleo familiare possa essere usato indifferentemente da tutte loro a seconda delle necessità familiari.

8 - Si ripropone inoltre che: ai nuclei familiari residenti nel Comune di Cefalù in aree esterne a quelle delle ZTL 1 e 2, sia concesso un solo Pass Blu utilizzabile da tutte le auto di proprietà dello stesso nucleo, e che alle altre categorie autorizzate a circolare nelle ZTL 1 e 2 (per cui è previsto un Pass Rosso-Barrato Auto ed un Pass Rosso-barrato Ciclomotore) venga concesso un solo Pass Rosso-barrato Auto/Ciclomotore riportante due targhe (di auto e/o ciclomotore), utilizzabile, secondo le necessità, dall'uno o dall'altro veicolo della Ditta.

nota: con il secondo e il terzo paragrafo del comma 5.11. dell'Art. 5, si pone la questione di chi, residente nelle ZTL 1 e 2, non sia - per quanto patentato - proprietario di auto, nè lo sia alcuno del nucleo familiare all'interno del quale vi risiede.

Ma il "nucleo familiare" può essere più ampio di quello definito anagraficamente "residente".

E' da dirimere la questione se il Pass è concesso ad un'auto, il cui proprietario abbia certi requisiti quali quello di essere o meno residente da qualche parte, o ad un nucleo familiare residente che sia o meno proprietario di un'auto.

Sembra ragionevole che ad ogni nucleo familiare residente nelle ZTL 1 e 2 venga concesso un Pass Rosso, **anche** in virtù della semplice "disponibilità", e non della proprietà, di un'auto; essa dovrà essere comunque di un familiare, suo o del coniuge, di 1° grado (residente o meno nelle ZTL 1 e 2).

10 - Si chiede pertanto che: il secondo ed il terzo paragrafo del comma 5.11. dell'Art. 5 siano sostituiti dal seguente: "Essere anagraficamente residente nelle ZTL 1 e 2, ed avere in proprietà, o nella disponibilità, l'auto la cui targa sarà riportata sul Pass. Tale auto dovrà essere comunque di proprietà di un familiare di 1° grado, residente nel Comune di Cefalù". La titolarità della patente potrà essere di un membro del nucleo familiare residente nelle ZTL 1 e 2, o del proprietario dell'auto dichiarata "nella disponibilità"!

B - Nascoste

All'Art. 2 comma 2.5. troviamo al riguardo della suddetta zona Bordonaro: **“è fatto divieto di transito e sosta”**

dalle ore 12.00 alle ore 16.00 e dalle ore 19.00 alle ore 24.00

questi gli orari di chiusura del transito nella ZTL 1

09:30_____12:00	18:00_____21:00	22:00_____01:00 (feriali)
10:00_____13:00	17:00_____21:00	22:00_____01:00 (festivi e pref.)

ne deriva che in via Bordonaro la chiusura mattutina, che, per le due ZTL 1 e 2, va, nei feriali, dalle ore 09.30 alle 12.00, sarà protratta sino alle 16.00.

Si potrà, in base agli orari delle due ZTL transitare dalle 16.00 alle 18.00 (priva di senso quindi la indicazione delle ore 19.00 come inizio della chiusura serale in via Bordonaro).

In via Bordonaro non si potrà transitare neanche nella fascia infra-serale 21.00/22.00 e, altra beffa, nonostante la riapertura al traffico in via Bordonaro sia fissta alle ore 24.00 non vi si potrà transitare lo stesso perchè l'apertura nelle due ZTL è alle ore 01.00.

Se ne conclude che: in via Bordonaro si potrà transitare pertanto soltanto dalle ore 01.00 alle 09.30 e dalle ore 16.00 alle ore 18.00!

Si chiede pertanto che: in via C.O. Bordonaro, via Porpora (tratto compreso tra corso Ruggero e Via Auria) e corso Ruggero nel suo tratto terminale (compreso tra via Candeloro-Veterani e via Bordonaro), al Pass Rosso e Rosso-barrato dei residenti e dei titolari di attività, “in loco”, il transito sia consentito secondo soltanto le prescrizioni orarie vevolevoli nelle ZTL 1 e 2.

C - “Sadiche”

1 - All'Art. 2, comma 2.5., alla fine troviamo: *“All'interno delle sopra indicate zone, il **Parcheggio** è consentito esclusivamente ai residenti in loco, in possesso di Pass ZTL 1, ad eccezione delle seguenti fasce orarie dalle ore 12.00 alle ore 16.00 e dalle ore 19.00 alle ore 24.00”.*

Significa che quando “gli ospiti” si siedono a mangiare i residenti, che abbiano la loro auto parcheggiata, la debbano rimuovere?

Si chiede pertanto che venga rimossa la scritta: “ad eccezione delle seguenti fasce orarie dalle ore 12.00 alle ore 16.00 e dalle ore 19.00 alle ore 24.00”

2 - Salita dei Saraceni

All'Art. 9 “Obblighi e divieti”, al comma 9.3. “Direzione obbligatoria diritto”, è riportato: “dalla Salita Saraceni verso la Via Carbonari”.

Non si comprende la ragione per cui chi scende da via Salita Saraceni, giunto all'incrocio con corso Ruggero non possa svoltare a destra e proseguire sullo stesso, in direzione

Duomo, scegliendo poi se uscire da porta Giudecca, e debba invece proseguire diritto per la strettissima via Carbonari obbligato ad uscire da Porta Ossuna!

Si chiede pertanto che: al comma 9.3. dell'Art. 9, sia rimossa "dalla Salita Saraceni verso la Via Carbonari"

D - Note relative a norme incomplete

1 - Non viene contemplato il rilascio di specifico Pass per la ZTL "Bagni" e per le altre (a tutti gli effetti tali ma non riconosciute come tali) ZTL di via Mandralisca, via Bordonaro e piazza Duomo.

Come saranno riconoscibili gli aventi diritto a transitarvi (i "residenti in loco"?)

Si chiede pertanto che....(si chiarisca)

2 - Art. 5, comma 5.9., laddove concludendo dice: "*I trasgressori saranno puniti ai sensi di legge*"; non sarebbe opportuno citare in base a quale legge sarebbero puniti, indicando quali sarebbero le sanzioni?

E - Note relative a norme poco chiare

1 - Al comma 2.5. sono indicate alcune norme vevoli, dal 1° aprile al 30 settembre, sia per via Bordonaro che per un paio di sue appendici annesse, come da O.S. Lapunzina n° 44 del 14 giugno 2013.

Il periodo del Traffico limitato in via Bordonaro cessa (diversamente dalla Ztl "Bagni") il 30 settembre.

Il periodo invernale inizia il 1° novembre, si suppone che dal 1 ottobre al 30 novembre le fasce orarie di accesso a via Bordonaro siano le stesse di quelle delle Ztl 1 e 2 in quel mese del periodo estivo, **ma** via Bordonaro non è nell'elenco della vie, in capo all'Art. 3, per le quali, dal 1° aprile al 31 ottobre, sono esplicitati gli orari di apertura e di chiusura del transito!

Dunque dal 1 al 31 ottobre quali sono gli orari di accesso per via Bordonaro?


2 - Cosa significa (Art. 6, al secondo Titolo) "residenti muniti di regolare Pass"
Stabilendo la prescrizione, che la precede, le aree in cui il parcheggio sarà consentito esclusivamente al Pass Rosso, questa - si suppone - avrebbe lo scopo di stabilire quelle in cui il parcheggio sarà consentito anche al Pass Rosso-barrato che però notoriamente non è sinonimo di "residenti"; piuttosto lo è il Pass Blu, per quanto "residenti" del restante territorio comunale!

Stante l'attuale formulazione, tali Pass Rosso-barrati (che già non potranno parcheggiare all'interno delle due ZTL, nè lo potranno in via Giudecca), in quanto rilasciati non ai residenti ma alle altre categorie che hanno - in vario modo - a che fare col Centro storico, potrebbe ritrovarsi esclusi dalla possibilità di parcheggiare anche nelle vie nel seguito elencate all'Art. 6.

Si chiede pertanto che laddove è scritto “nelle sotto indicate Vie hanno diritto alla sosta tutti i residenti muniti di regolare Pass”, le parole “**residenti muniti**” siano sostituite dalla parola “**titolari**”.

3 - Stessa domanda all’art. 3, lettera “c”; cosa significa “possessori pass residenti”: solo Pass Rosso, solo Rosso e Blu, solo Rosso e Rosso-barrato o tutti e tre?

- In quali giorni è istituito tale “libero transito”?
- cosa succede, in termini di ingorgo, ai due angoli dell’incrocio di via Candeloro con C.so Ruggero?
- quale la ragione della istituzione, nel periodo invernale, di questo “porto franco”?



Tav. 7

Si chiede pertanto che vengano specificati inequivocabilmente quali siano i Pass a cui verrebbe consentito tale “libero transito”, che siano specificati i giorni in cui tale libertà di accesso verrebbe consentita, e quale sia la ragione di tale singolare “istituzione”

Nota sulla disorganica organizzazione

Un Testo normativo dovrebbe avere una sua Architettura dove siano chiari e concorrenti tra loro i vari “Pilastri” che la costituiscono: il capitolo della istituzione delle ZTL, il capitolo dei requisiti per il rilascio Pass, il capitolo dei Permessi concessi dai Pass, il capitolo degli orari, il capitolo delle soste e così via.

Ciascuna particolare disposizione dovrebbe trovare posto all’interno di ciascuno di questi “pilastri”.

Così non è nel nostro caso: non sarebbe opportuno(?)

1 - pertanto che all’Art. 3 la prescrizione contenuta nella scritta: “Nei giorni festivi e prefestivi nelle suddette aree il divieto di transito veicolare viene posticipato alle ore 24.00”, se non abolita, venga più opportunamente e convenientemente iscritta alla lettera “b” (che, immediatamente segue nel testo della Ordinanza).

2 - pertanto che, se le prescrizioni dei primi due titoli dell’Art. 3 riguardano solo la Sosta, modificati così come al superiore “Si chiede” n° 6, vengano iscritte, con i loro successivi elenchi, all’Art. 4”

(che propriamente riguarda la “disciplina della sosta nelle ZTL”) e siano tolte da un Articolo, che parla invece di fasce orarie di accesso?

3 - pertanto che le prescrizioni, di cui al comma 2.3. dell’Art. 2, circa gli orari di accesso alla ZTL 3 “Bagni”, siano iscritte nel contesto dell’Art. 3, invece che dell’Art. 2, istitutivo delle Zone a Traffico Limitato?

4 - pertanto che le prescrizioni di cui al comma 2.4. dell’Art. 2, riguardanti il Transito, siano iscritte nel contesto dell’Art. 3, invece che dell’Art. 2, istitutivo delle Zone a Traffico Limitato?

5 - pertanto che le prescrizioni di cui al comma 2.5 dell’Art. 2, riguardanti il Transito, siano iscritte nel contesto dell’Art. 3, invece che dell’Art. 2, istitutivo delle Zone a Traffico Limitato?

6 - pertanto che le prescrizioni di cui al comma 2.5 dell’Art. 2, riguardanti la Sosta, siano iscritte nel contesto dell’Art. 4, invece che dell’Art. 2, istitutivo delle Zone a Traffico Limitato?

Nota su dimenticanze, copia-incolla, refusi

A - Dimenticanze

Abbiamo già abbondantemente fatto notare quelle relative alle vie non contenute nelle identificazioni delle ZTL 1 e 2, e quelle non contenute negli elenchi delle vie per le quali si concedono il Pass Rosso (ZTL 1) ed il Pass Rosso (ZTL 2), qui aggiungiamo soltanto che:

- **piazza Marina** non è contenuta nell'elenco delle "Isole pedonali" (Art. 1)

- **via Serpotta** non è contenuta nell'elenco delle "Aree di sosta riservate ai residenti", per quanto si trovi tra via B. Powell e via Gagini.

D'altra parte tale via non è contenuta in nessun altro elenco di Aree destinate alla sosta sia libera che riservata.

- **in via Mandralisca e piazza Duomo è consentita la sosta?**

All'Art 5, comma 5.1. è scritto infatti "valevole per il transito ... e per la sosta ... nelle vie ..., sotto indicate ...

D'altra parte all'Art. 2, comma 2.4., è scritto:

*"dal 1° gennaio al 31 dicembre dalle ore 00,00 alle ore 24,00 è istituito **divieto assoluto di transito** veicolare ad accezione dei residenti in loco".*

Per "la sosta" nessun divieto!

B - Copia-incolla

Tutta questa Ordinanza è un assemblaggio maldestro e non ragionato di copia-incolla; da ciò derivano molte delle incongruenze provocatrici di confusione ed inganni, di cui abbiamo già parlato.

Tra quelle che restano, i più evidenti:

1 - All'Art. 3 c'è scritto: orari di accesso alle ZTL", ma si parla soltanto di quelle delle ZTL 1 e 2.

Diversamente, occorrerebbe aggiungere al sottotitolo dell'Art.: " ZTL 1 e 2", oppure aggiungere all'elenco anche le relative prescrizioni per la ZTL 3.

2 - Sia a comma 2.1., che 2.2. dell'ART. 2, alla fine del famoso periodo: "definita dal perimetro costituito dalle seguenti Vie e Piazze", posto tra parentesi, fanno mostra di sé, rispettivamente, la indicazione: "vedi all.1", e la indicazione: "vedi all. 2"!

Dove sono questi allegati?!

C - ?

All'Art. 5, comma 5.1. ma anche in altri punti della Ordinanza, via **Pierre** viene riportata come via "**Pier**".

*"**VIA PIERRE** (dall'attuale via Porpora alla via Candeloro)*

L'intitolazione di questa Via dovrebbe essere « pirri Rocco » (dal suono delle lettere « P », « R » o dal probabile pseudonimo «: Pierre », usato dall'Illustre Letterato e Storico pirri Rocco Autore, fra l'altro, di " Sicilia Sacra ", edito in Palermo nel 1733".

Salvatore Di Paola – Toponomastica storica della città di Cefalù- 1962-1969